



**Comune di Modena**

*Il Sindaco*

Modena, 31/05/19  
PG 163124/02.01 fasc. 7

## ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

**OGGETTO: Divieto di porto ed introduzione di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi ecc...) ed altri offendicula (es. spray al peperoncino) nonché contenitori di vetro e lattine in occasione dell'evento denominato "Modena Pride 2019" previsto per il giorno 1 Giugno 2019 presso l'area del Parco Novi Sad di Modena.**

### IL SINDACO

### PREMESSO

- che in data 20/05/2019 con protocollo n.147319, veniva presentata al Settore Economia di questo Comune dall'Associazione ARCI Gay Modena, la richiesta di occupazione di suolo per lo svolgimento dell'evento socio politico denominato "Modena Pride 2019" previsto per il giorno 01 giugno 2019 presso l'area del Parco Novi Sad;
- che l'intera area è gestita a libero ingresso ed il pubblico potrà partecipare senza alcuna formalità alle diverse iniziative politiche e di intrattenimento, nonché usufruire dei servizi di somministrazione debitamente allestiti allo scopo;

### CONSIDERATO

- che l'evento sopra citato costituisce notevole attrattiva e potrà richiamare un notevole numero di persone che si concentreranno nell'area del Parco Novi Sad già dalla mattina del 01/06/2019 per poter partecipare alle iniziative previste e debitamente calendarizzate;
- che l'utilizzo di contenitori di vetro e di materiale pirotecnico, o di altri offendicula può rivelarsi dannoso e fonte di pericolo per l'incolumità pubblica nonché risultare prodromico a possibili episodi di vandalismo nella zona del Parco Novi Sad;
- che a seguito di opportuna valutazione tecnica, si ritiene che l'evento di cui sopra possa rientrare nelle casistiche ricomprese nella circolare del Ministero dell'Interno emanata il 07 giugno 2017;

Valutato pertanto necessario provvedere con urgenza a vietare il porto e l'introduzione di materiale pirotecnico ed altre offendicula, nonché di contenitori di vetro e lattine nell'area del Parco Novi Sad, dalle ore 08.00 del 01.06.2019 alle ore 24.00 del 01.06.2019.



## Comune di Modena

*Il Sindaco*

### Richiamati:

- *il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;*
- *il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;*
- *gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;*
- *l’art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell’Interno;*
- *l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 come convertito, con modificazioni, in legge n. 48/2017;*
- *la L. n. 689/81 e successive modificazioni;*
- *l’art. 9 e l’art. 44 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;*
- *la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;*

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Modena con nota del 30/05/2019 poiché adottata nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,

### **ORDINA**

dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 01.06.2019 in occasione dell’evento socio politico indicato in premessa denominato “Modena Pride 2019” previsto all’interno dell’area del Parco Novi Sad, sono vietati il porto e l’introduzione di materiale pirotecnico (mortaretti, petardi, ecc.) ed altri offendicula (es. spray al peperoncino), nonché il porto e l’introduzione di contenitori di vetro e lattine.



## Comune di Modena

*Il Sindaco*

Le violazioni di quanto previsto al punto 1 è punita con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro e con obbligo di smaltimento secondo le indicazioni fornite dall'organo accertatore.

Le sanzioni amministrative pecuniarie prevista nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento.

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Giudiziaria.

### **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco  
Gian Carlo Muzzarelli